

Unità Operativa 3

Sociale, Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2026

Il Funzionario Responsabile

Visti:

- l'articolo 11 della Legge n.431 del 09/12/1998 e ss.mm.ii., "Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", che istituisce il Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento degli alloggi da concedere in locazione;
- l'articolo 7, comma 2 bis, del Decreto Legge n.240 del 13/09/2004, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge n.431/1998, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge n.269 del 12/11/2004;
- il Decreto 07/06/1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.167 del 19/07/1999, con il quale sono stati definiti, ai sensi del citato art.11 della Legge n.431/1998, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti agli affittuari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile ed all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- la Legge Regione Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005, "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" con particolare riferimento all'articolo 47 che prevede quale strumento per la valutazione della compartecipazione dell'utente alle prestazioni sociali, l'utilizzo dello strumento ISE/ISEE previsto dai Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000, così come riformato con il D.P.C.M. n.159 del 05/12/2013 che ha ridisegnato il nuovo ISEE;
- la Legge Regionale Toscana n.2 del 02/01/2019, "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)", che norma l'assetto istituzionale del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica e la disciplina gestionale degli alloggi stessi, in riferimento all'assegnazione degli alloggi, alla mobilità, al canone di locazione, alle autogestioni e ai condomini, alla gestione dei contratti di locazione;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale Toscana n.851 del 23/0/2025, così come novellata con deliberazione n.154 del 16/02/2026 che stabilisce gli attuali criteri, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse di cui al Fondo Nazionale ex art.11 Legge n.431/1998 per l'integrazione dei canoni di locazione;

Unità Operativa 3

Sociale, Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.80 del 7/08/2026

In attuazione della propria determinazione n. 276 del 12.08.2026 di approvazione del bando in oggetto, nonché della relativa modulistica, attinente al procedimento per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2026

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino al giorno venerdì 25 settembre 2026**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativamente all'anno 2026, secondo quanto disposto dal presente bando, oltre che dalla vigente normativa.

ARTICOLO 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

Per beneficiare del contributo è necessario essere residenti nel comune di Roccastrada e possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
- b) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo

Unità Operativa 3

Sociale, Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione

quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie). E' necessario allegare la documentazione comprovante la condizione dichiarata:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
2. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

h) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a 32.724,49 euro aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore a 16.114,80 (corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., così come indicato dalla *circolare INPS n.153 del 19.12.2025*). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"

Unità Operativa 3

Sociale, Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione

Valore ISE compreso tra 16.114,80 e 32.724,49. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a 16.500,00 (limite per l'accesso all' E.R.P);

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

I suddetti requisiti devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda che dell'erogazione del contributo

ARTICOLO 2 - Posizione reddituale

L'indicatore da assumere ai fini della posizione reddituale del richiedente è dato dal valore ISE rilevabile dall'attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, ed avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Per gli studenti universitari il valore ISE di riferimento è quello del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

ARTICOLO 3 - Canone di locazione di riferimento

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio.

ARTICOLO 4 - Nucleo familiare di riferimento

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica

Unità Operativa 3

Sociale, Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione

equivalente), nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013.

Il Comune verifica la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini Isee con lo stato di famiglia anagrafico, salvo le eccezioni previste dalla normativa Isee.

ARTICOLO 5 - Documentazione richiesta

Alla domanda di partecipazione al bando devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- b) Attestazione ISE/ISEE, in corso di validità;
- c) copia del contratto di affitto
- d) documentazione attestante la registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate per l'anno corrente;
- e) qualora ricorrano una o più delle condizioni previste all'art.1 lett. c) ed e) occorre allegare la relativa documentazione comprovante lo stato dichiarato (sentenza di sfratto, di separazione coniugale, ecc.);
- f) L'eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili che consentono l'ottenimento di punteggio deve essere documentata la certificazione di riconoscimento emessa dalla competente ASL (vedi art.7 lett. b)
- g) Nel caso di nuclei familiari ad "ISE 0" ovvero inferiore rispetto al canone annuo di locazione per il quale è richiesto il contributo (vedi art. 2) occorre allegare:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, circa la fonte di sostentamento,
 - certificazione che attesti la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali Territoriali gestiti dal COeSO Società della Salute Grosseto, per conto del Comune di Roccastrada, a firma dell'Assistente Sociale;

ARTICOLO 6 - Autocertificazione dei Requisiti

I requisiti per la partecipazione al presente bando per i quali non è richiesta la documentazione di cui al precedente articolo 5 sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive sottoscritte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n.445/2000.

ARTICOLO 7 - Collocazione dei richiedenti nella graduatoria e priorità sociali

I richiedenti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria in base alla fascia di riferimento (A o B), così come dettagliato al punto i) dell'art. 1 del bando, e, in ciascuna delle due fasce, sono ordinati sulla base della percentuale di incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISE.

Unità Operativa 3

Sociale, Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione

In caso di parità di incidenza percentuale del canone di locazione annuo sul valore ISE verranno valutati i criteri di priorità sociale di seguito elencati:

- a) Presenza nel nucleo familiare di almeno un componente in carico ai Servizi Sociali Territoriali, gestiti dal COESO Società della Salute Grosseto per conto del Comune di Roccastrada oppure dall'Azienda Sanitaria Locale – punti 1
- b) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap in condizioni di gravità e/o con invalidità pari o superiore al 75%, come definito dalle Leggi 118/1971, 18/1980, 104/1992 e normative assimilate – punti 2;
- c) nucleo familiare composto da soli ultra 70enni – punti 2;
- d) nucleo familiare monogenitoriale in cui non sono presenti ulteriori adulti con minori a carico – punti 2;
- e) nucleo familiare con minori a carico – punti 1.

I punteggi di priorità sociale sono cumulabili tra loro, escluso quelli riferiti alle lettere d) ed e).

Qualora continui a perdurare la condizione di parità, verrà effettuata l'estrazione a sorte dei pari punteggio.

ARTICOLO 8 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande, compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e disponibili presso l'androne del palazzo comunale oppure scaricabili dal sito web istituzionale del Comune di Roccastrada – www.comune.roccastrada.gr.it potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Roccastrada;
- spedita, all'indirizzo del Comune in Corso Roma n. 8 – 58036 – Roccastrada (GR), tramite raccomandata postale A/R (N.B.: che dovrà comunque pervenire al protocollo dell'Ente entro il termine di scadenza del bando)
- inviata a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo comune.roccastrada@postacert.toscana.it ;

Le domande digitali dovranno essere obbligatoriamente in formato PDF, e contenere un numero di file non superiore al numero di documenti presentati.

Lo Sportello Socio Educativo può essere contattato anche telefonicamente per chiarimenti e informazioni allo 0564-561244 o via e-mail: sociale2@comune.roccastrada.gr.it nei seguenti giorni e orari: martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30.

Unità Operativa 3

Sociale, Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione

Le domande, debitamente sottoscritte dai richiedenti, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, oltre che di fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La mancata sottoscrizione della domanda e/o del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento U.E. 679/2016 "General Data Protection Regular" comporterà l'automatica esclusione dal bando.

Le domande dovranno essere consegnate complete in ogni parte: gli uffici comunali non concorreranno in alcun modo alla loro materiale compilazione.

ARTICOLO 9 - Termine di presentazione delle domande

Il termine di presentazione delle domande è fissato **entro e non oltre il termine perentorio del giorno venerdì 25 settembre 2026.**

In ogni caso il termine di riferimento per l'ammissione della domanda è la data di protocollo dell'Ente, non assumendo la data di spedizione alcun rilievo.

ARTICOLO 10 - Formazione e pubblicazione della graduatoria ed erogazione del contributo

- 1) **Istruttoria Delle Domande** - L'ufficio comunale competente procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando ed alle Deliberazioni della Giunta Regionale in esso richiamate. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 7 del bando. Il Comune, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di quelle erronee o incomplete, oltre che esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
- 2) **Soccorso istruttorio** - Le domande incomplete o mancanti anche di parte della documentazione richiesta potranno essere oggetto di comunicazioni/richieste inviata ai richiedenti entro 15 giorni dalla data di presentazione alla mail/pec indicata nella richiesta. Qualora non regolarizzate entro 10 gg. non saranno ammesse.
- 3) **Formazione Della Graduatoria Generale** - L'ufficio comunale competente procederà all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune in forma anonima, in ossequio alla vigente normativa sulla privacy, utilizzando quale riferimento il numero di protocollo INPS-ISEE.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria sarà possibile proporre ricorso entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

L'ufficio comunale competente deciderà sui ricorsi pervenuti con la valutazione dei documenti ricevuti entro i termini stabiliti per l'opposizione, purché relativi a condizioni dichiarate nella

Unità Operativa 3

Sociale, Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione

domanda e possedute alla data di presentazione della stessa. Successivamente formulerà la graduatoria generale definitiva.

La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno dalla sua pubblicazione.

La pubblicazione delle graduatorie degli aventi diritto e degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli articoli 8 e 10 della Legge 07/08/1990 n.241, quindi il Comune non invierà comunicazioni personali ai singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

ARTICOLO 11 - Motivi di esclusione

Sono motivi non sanabili di esclusione dell'istanza di contributo:

- mancata sottoscrizione della domanda e/o del consenso al trattamento dei dati personali
- domande non correttamente compilate
- domande compilate senza l'utilizzo del modello allegato al presente bando, o presentate con detto modello modificato
- domanda priva della copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità
- domanda presentata oltre il termine di scadenza del bando
- domanda inviata alla PEC del comune da una normale casella mail o inviata ad altre caselle postali dell'ente;
- domanda suddivisa in più files e/o allegati in formato differente da PDF e/o in numero superiore a quello dei documenti.
- Domande per le quali è stato attivato il soccorso istruttorio (art.10 punto 2) e la richiesta non è stata soddisfatta nei tempi prescritti.
- Sono infine motivi di esclusione le domanda incomplete in uno dei dati richiesti in autocertificazione o mancanti della documentazione di cui al precedente articolo 5 che ne impedisca la corretta istruttoria e valutazione.

Qualora infine l'attestazione ISEE presentata dal richiedente rechi annotazioni relative a omissioni e/o difformità rilevate dall'Agenzia delle Entrate o dall'INPS (ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.P.C.M. 159/2013), l'istanza sarà ammessa **con riserva**.

Il richiedente, a pena di **esclusione definitiva** dal contributo, è tenuto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla scadenza del bando, alternativamente:

a) allegando idonea documentazione cartacea giustificativa, rilasciata dagli intermediari finanziari (es. banche, Poste Italiane), atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati reddituali o patrimoniali oggetto di contestazione (es. estratti conto, saldi e giacenze medie dei rapporti finanziari segnalati come omessi);

b) presentando una nuova attestazione ISEE, in corso di validità, debitamente regolarizzata e priva di

Unità Operativa 3

Sociale, Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione

alcuna omissione o difformità.

ARTICOLO 12 – Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato avvalendosi del gestionale messo a disposizione da Regione Toscana sulla pagina web dedicata alla rendicontazione del contributo, sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

Il Comune, nel caso di risorse insufficienti a coprire il fabbisogno espresso, erogherà percentuali inferiori al 100% del contributo teorico spettante, al fine di allargare la platea dei beneficiari.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00 da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo. Tuttavia, in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

ARTICOLO 13 - Modalità di erogazione del fondo

Il contributo è erogato per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026.

Entro mercoledì 3 febbraio 2027 gli assegnatari – avvalendosi dell'allegato C al bando - dovranno presentare copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2026 o idonea documentazione equipollente, nonché copia della ricevuta di pagamento della tassa di registro 2026, qualora non prodotta contestualmente alla richiesta e non ci si avvalga della "cedolare secca" ai sensi dell'art.3 del D Lgs. 23/2011.

Si precisa che la documentazione dovrà pervenire al protocollo dell'ente in maniera autonoma: il comune non invierà alcuna richiesta o comunicazione.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro i termini prescritti costituisce automatica decadenza dal beneficio. Contestualmente il beneficiario è chiamato a scegliere le modalità di erogazione del contributo fra quelle previste sul modulo.

Unità Operativa 3

Sociale, Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti il pagamento di un canone di locazione diverso da quello di riferimento risultante dal contratto, di cui all'articolo 3 del bando ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello di riferimento non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello di riferimento si procederà alla rideterminazione del contributo spettante ma non alla revisione della graduatoria.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. A tal fine le frazioni di mese inferiori e uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella dell'atto di assegnazione dell'alloggio.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E. - L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, sarà assegnato agli eredi o al familiare che succede nel rapporto di locazione (ai sensi dell'art. 6 Legge n.392/1978), previa presentazione di specifica richiesta al Comune da parte degli stessi con allegata documentazione che attesti lo stato giuridico di eredi.

ARTICOLO 14 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n.445/2000, l'Amministrazione Comunale procederà alla verifica delle autocertificazioni dei soggetti aventi diritto al beneficio.

Unità Operativa 3

Sociale, Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione

Gli elenchi dei beneficiari dell'agevolazione tariffaria saranno inviati alla Guardia di Finanza territorialmente competente per ulteriori controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISE/ISEE, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana

Qualora, dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici indebitamente conseguiti e, in questo caso, per la dichiarazione mendace, sarà perseguito ai sensi di legge (artt.75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e art.316 ter del Codice Penale).

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n.445/2000.

ARTICOLO 15 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n.431 del 09/12/1998, alla Legge Regionale Toscana n.2 del 02/01/2019, al D.P.R. n.445 del 28/12/2000, al DPCM n.159 del 05/12/2013 ed alle Deliberazioni della Giunta regionale Toscana n.851 del 23/0/2025, così come novellata con deliberazione n.154 del 16/02/2026, oltre che alla normativa ed alle direttive regionali in materia.

Informativa privacy ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Generale Protezione Dati 679/2016

Il Comune di Roccastrada informa che i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui l'Ente è tenuto, ai sensi del Regolamento UE R.G.P.D. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Finalità del trattamento:

La raccolta dei dati da parte del Comune di Roccastrada persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento.

Il trattamento è connesso all'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione. Il conferimento ed il trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi non necessitano di previa richiesta di consenso.

Unità Operativa 3

Sociale, Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione

Il Comune di Roccastrada tratterà i dati personali conferiti o acquisiti presso banche dati istituzionali interne o di altri enti istituzionali pubblici, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla procedura per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022, ex art.11 L. n.431/1998 e D.G.R.T. n.402/2020.

Categoria Particolare Dati:

Il Comune di Roccastrada per le finalità inerenti il procedimento di cui al presente avviso potrà trattare categorie particolari di dati personali, ai sensi degli artt.9 e 10 del Regolamento UE R.G.P.D. 679/2016. Il trattamento sarà effettuato solo se trova il proprio fondamento in una norma di legge o regolamento o su espresso consenso.

Modalità Trattamento e Conservazione:

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, ai sensi di quanto previsto dall'art.32 del Regolamento UE G.D.P.R. 679/2016, in materia di misure di sicurezza e ad opera di soggetti appositamente incaricati. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali saranno trattati e conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme, in ossequio al principio di ultrattività sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Categorie Destinatari e Diffusione:

I dati personali potranno essere diffusi o comunicati a soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla legge o regolamento.

I dati personali saranno trattati dalla Comune di Roccastrada e da altre Pubbliche Amministrazioni ai quali gli stessi saranno inviati per l'accertamento delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Inoltre i dati personali saranno comunicati alla Regione Toscana per gli adempimenti connessi all'erogazione del contributo di cui al presente avviso.

Trasferimento Dati:

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia del Titolare e/o di società terze, nominate quali Amministratori di Sistema e/o Responsabile esterno del Trattamento. I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione:

Il Comune di Roccastrada non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato:

in ogni momento, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; opporsi al trattamento; ottenere la portabilità dei dati; revocare eventuale consenso, ove previsto; proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante della Privacy).

Titolare Trattamento Dati:

Unità Operativa 3

Sociale, Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Roccastrada, con sede in – 58024 Roccastrada (GR), nella persona del Sindaco pro tempore Francesco Limatola – Riferimenti: PEC comune.roccastrada@postacert.toscana.it Tel.0564-561211.

Responsabile Trattamento Dati:

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Funzionario Responsabile dell'U.O. 3 "Sociale, Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione" del Comune di Roccastrada Massimo Tronconi – Riferimenti:

PEC comune.roccastrada@postacert.toscana.it

Mail m.tronconi@comune.roccastrada.gr.it

Tel. 0564-561222

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Avv. Santo Fabiano

Mail : dpo@santofabiano.it

PEC: santofabiano@pec.it

Responsabile Procedimento:

Il Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile dell'U.O. 3 "Sociale, Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione" del Comune di Roccastrada Massimo Tronconi – Riferimenti: PEC comune.roccastrada@postacert.toscana.it

Mail m.tronconi@comune.roccastrada.gr.it Tel. 0564-561222.

Si informa che il trattamento dei dati da parte del Comune di Roccastrada è essenziale per l'adempimento dei procedimenti previsti e che pertanto il mancato conferimento dei dati personali richiesti e previsti potrà comportare la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico.

Roccastrada, 13.08.2026

Il Responsabile
Massimo Tronconi